



Euroconference NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di martedì 8 Giugno 2021

CASI OPERATIVI

Accertamento esecutivo privo di alcune pagine: è sanato dall'impugnazione?
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Guida alla fruizione dei crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0 – II° parte
di **Debora Reverberi**

AGEVOLAZIONI

Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto ed esenzione prima rata Imu
di **Gennaro Napolitano**

PATRIMONIO E TRUST

Fondo patrimoniale: esclusa l'esecuzione se le fonti di reddito sono più di una
di **Lucia Recchioni**

REDDITO IMPRESA E IRAP

È neutra ai fini Ace la riserva “negativa” per derivati di copertura
di **Fabio Landuzzi**

LEGGERE PER CRESCERE

Come leggere di più: 5 trucchi utili
di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

CASI OPERATIVI

Accertamento esecutivo privo di alcune pagine: è sanato dall'impugnazione?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel caso in cui l'avviso di accertamento notificato al contribuente sia difforme dall'originale perché privo di alcune pagine, l'impugnazione per difetto di motivazione integra la sanatoria per raggiungimento dello scopo?

Come noto, l'avviso di accertamento è un atto esplicativo della potestà impositiva, di natura sostanziale, del quale il Legislatore ha fissato gli elementi essenziali.

Tra gli altri, l'articolo 7, comma 1, L. 212/2000 sancisce l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, stabilendo che questi contengano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 3 L. 241/1990.

Con specifico riferimento alle imposte sul reddito, poi, l'articolo 42, commi 2 e 3, D.P.R. 600/1973 precisa che l'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



EVOLUTION
Euroconference

AGEVOLAZIONI

Guida alla fruizione dei crediti d'imposta del Piano Transizione

4.0 – II° parte

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

TRANSIZIONE 4.0: CASI OPERATIVI



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel [precedente contributo](#) sono state analizzate le modalità di fruizione del credito d'imposta investimenti in beni strumentali fra disciplina previgente ex Legge di Bilancio 2020 e disciplina attuale ex Legge di Bilancio 2021.

I crediti d'imposta R&S&I&D e formazione 4.0 presentano regole di compensazione differenti dai beni strumentali, soprattutto per quanto concerne il momento di decorrenza dell'utilizzo in F24.

In entrambi i crediti, infatti, **la compensazione è possibile**:

- **a partire dal periodo d'imposta** (non dall'anno solare) **successivo a quello di maturazione del credito o di sostentamento delle spese ammissibili**;
- **subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile**.

Credito d'imposta R&S&I&D

La disciplina del credito d'imposta R&S&I&D, al [comma 204 dell'articolo 1, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020), stabilisce **il momento di decorrenza dell'utilizzo in compensazione: "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito"**.

Il diritto alla compensazione resta tuttavia **subordinato all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile** previsti dal comma 205.

Per quanto concerne la durata del periodo di compensazione la disciplina prevede **l'utilizzo in tre quote annuali di pari importo**.

Ne consegue che **l'impresa con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, che abbia maturato un credito d'imposta R&S&I&D nel 2020 di euro 30.000,00, potrà **compensare la prima quota di euro 10.000,00 dal 01.01.2021, previa acquisizione della relativa certificazione contabile**.

Parimenti **l'impresa con periodo d'imposta 01.07-30.06**, che abbia sostenuto spese ammissibili nel periodo d'imposta 01.07.2020-30.06.2021 con maturazione di un credito di euro 30.000,00, potrà **compensare la prima quota di euro 10.000,00 dal 01.07.2021, previa acquisizione della relativa certificazione contabile**.

I codici tributo da utilizzare sono quelli istituiti con la [risoluzione AdE 13/E/2021](#):

- **6938 per il credito d'imposta R&S&I&D “ordinario”, ai sensi dell'[articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019](#);**
- **6939 per la maggiore quota di credito d'imposta R&S spettante nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), ai sensi dell'[articolo 244, comma 1, D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio);**
- **6940 per la maggiore quota di credito d'imposta R&S spettante nelle regioni del centro Italia colpite dai sismi del 2016 e 2017 (Lazio, Umbria e Marche), ai sensi dell'[articolo 244, comma 1, D.L. 34/2020](#).**

Credito d'imposta R&S&I&D

Decorrenza

Quote annuali di Codice tributo compensazione

AGEVOLAZIONI

Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto ed esenzione prima rata Imu

di Gennaro Napolitano

Seminario di specializzazione

E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 6-sexies](#) del **Decreto Sostegni (D.L. 41/2021)**, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”), aggiunto nel corso dell’iter parlamentare di conversione (il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla **L. 69/2021**), stabilisce che **per il 2021**, in considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, **non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (Imu)** relativa agli **immobili** posseduti dai **contribuenti** che hanno i **requisiti di accesso** al **contributo a fondo perduto** disciplinati dall'[articolo 1](#), **commi da 1 a 4**, dello stesso Decreto. Il [comma 2](#) dell’articolo 6-sexies, peraltro, espressamente prevede che l’**esenzione** si applica solo agli **immobili** nei quali i **soggetti passivi** esercitano le **attività** di cui siano anche **gestori**.

L’**agevolazione** in esame, quindi, è strettamente **connessa** al **contributo a fondo perduto** o, per meglio dire, al **sussistere** delle **condizioni** e dei **requisiti** che il **Decreto Sostegni** richiede per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dagli effetti della pandemia tuttora in corso. È utile, pertanto, una sintetica disamina delle disposizioni dettate dal richiamato articolo 1, commi da 1 a 4.

Contributo a fondo perduto: condizioni di accesso

Beneficiari del **contributo a fondo perduto** disciplinato dall'[articolo 1 D.L. 41/2021](#) sono i soggetti **titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia**, che svolgono attività d'**impresa, arte o professione** o producono **reddito agrario** (**comma 1**).

In ogni caso, ai sensi del **comma 2**, il **contributo a fondo perduto non spetta**:

- ai **soggetti** la cui **attività** risulti **cessata al 23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni);
- ai **soggetti** che hanno **attivato la partita Iva dopo il 23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni);
- agli **enti pubblici** di cui all'[articolo 74 Tuir](#) (*organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni*);
- ai **soggetti** di cui all'[articolo 162-bis Tuir](#) (*intermediari finanziari e società di partecipazione*).

Ai sensi del **comma 3**, il **contributo** spetta **esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario** di cui all'[articolo 32 Tuir](#), nonché ai **soggetti** con **ricavi** di cui all'[articolo 85, comma 1, lettere a](#) (*corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa*) e **b** (*corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione*), del **Tuir** o con **compensi** di cui all'[articolo 54, comma 1](#), del **Tuir**, **non superiori a 10 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta **antecedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del **Decreto Sostegni**.

Infine, il **comma 4** dell'**articolo 1** prevede che il **contributo a fondo perduto** spetta a **condizione** che l'**ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi** dell'anno **2020** sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'**ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi** dell'anno **2019**. La stessa disposizione precisa che:

- al fine di **determinare** correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla **data di effettuazione dell'operazione** di cessione di beni o di prestazione dei servizi;
- ai soggetti che hanno attivato la **partita Iva dal 1° gennaio 2019** il contributo spetta **anche in assenza** dei requisiti appena descritti.
-

Esenzione prima rata Imu

Come anticipato, i **commi 1 e 2** dell'[articolo 6-sexies](#) del **Decreto Sostegni** prevedono che **per il 2021 i soggetti passivi** per i quali ricorrono le ricordate **condizioni di accesso al contributo a fondo perduto beneficiano** dell'**esenzione** dal **versamento** della **prima rata Imu** relativa agli **immobili** posseduti nei quali essi **esercitano** le **attività** di cui sono anche **gestori**.

Ristoro ai Comuni

L'**articolo 6-sexies** del Decreto Sostegni, peraltro, contiene anche **disposizioni** relative al **ristoro ai Comuni** a fronte delle **minori entrate** derivanti dall'applicazione dell'esenzione in parola. A tale scopo, infatti, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un

apposito **fondo** con una dotazione di 142,5 milioni di euro per il 2021, la cui ripartizione è demandata a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Rispetto del Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato

Infine si ricorda che, ai sensi del **comma 4** dell'[articolo 6-sexies](#), l'**agevolazione** in parola si applica nel **rispetto** dei **limiti** e delle **condizioni** previsti dalla **Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final**, recante il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*”, e successive modificazioni.

PATRIMONIO E TRUST

Fondo patrimoniale: esclusa l'esecuzione se le fonti di reddito sono più di una

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Non esiste un dovere dei coniugi a destinare **tutti i proventi** della propria attività lavorativa ai **bisogni della famiglia**: il contribuente che ha una **pluralità di partecipazioni societarie** (e, quindi, una **pluralità di fonti di reddito**) può pertanto **provare**, anche mediante presunzioni semplici, la **destinazione dei relativi proventi a finalità di lucro personale** al fine di contrastare l'esecuzione sui beni del **fondo patrimoniale**.

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15741**, depositata ieri, **7 giugno**.

Il caso riguarda il **socio di una Srl** che, proprio per i **debiti tributari contratti da quest'ultima**, vedeva iscritta a suo carico **un'ipoteca su beni compresi in un fondo patrimoniale**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, è quindi tornata a ribadire che è ammessa l'**iscrizione ipotecaria sui beni** facenti parte di un **fondo patrimoniale**, anche per le **obbligazioni tributarie**, se strumentali ai **bisogni della famiglia** o se il **titolare del credito non ne conosceva l'estranchezza ai bisogni della famiglia**.

Nell'ambito delle **obbligazioni tributarie**, dunque, si rende **necessario indagare** se il **reddito imponibile è stato destinato alla soddisfazione dei bisogni familiari** (essendo **solo in questo caso ammessa** l'azione sui **beni del fondo patrimoniale**).

La Corte di Cassazione, alla luce di tutto quanto sopra premesso, si è soffermata sul concetto di **"bisogni familiari"** evidenziando che, laddove la locuzione in esame fosse interpretata in maniera **troppo estensiva**, facendovi rientrare **ogni vincolo obbligatorio** idoneo a determinare, sebbene indirettamente, **l'arricchimento del nucleo familiare** *"la prova della consapevolezza in capo al creditore dell'estranchezza del debito per cui si procedere a quelli contratti per il soddisfacimento dei bisogno della famiglia risulta non solo estremamente difficile, ma anche in*

ultima analisi inutile”.

La giurisprudenza più recente, dunque, tende a richiedere **un'inerenza diretta e immediata coi bisogni della famiglia** dell'obbligazione contratta (vengono citate, a tal proposito, **Cassazione n. 16176/2018** e **Cassazione n. 8201/2020**).

I **bisogni familiari**, inoltre, “*non possono intendersi come potenzialmente assorbenti di tutti i redditi del soggetto obbligato*”: ciascun coniuge può **godere e disporre dei propri redditi**, fermo restando **l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia**.

I **bisogni della famiglia**, pertanto “*devono intendersi non solo in senso oggettivo, né come potenzialmente assorbenti dell'intero reddito dei coniugi, ma anche come quei bisogni che sono ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari*”.

Il contribuente che ha una **pluralità di fonti di reddito**, ovvero, come nel caso in esame, una **pluralità di partecipazioni societarie**, può di conseguenza **provare**, anche per **presunzioni semplici**, la **destinazione dei proventi di ciascuna partecipazione**, così da poter distinguere se l'obbligazione tributaria gravava su un **reddito destinato alla famiglia** oppure su **reddito destinato a spese personali, anche voluttuarie**, o su **proventi destinati alla soddisfazione di altri interessi**.

Nel caso di specie, dunque, è stata ritenuta rilevante la circostanza che il contribuente fosse **socio di un'altra società** (nella quale svolgeva anche **attività lavorativa**), dalla quale **traeva sostentamento per sé e la famiglia**. Sui **beni facenti parte del fondo patrimoniale**, pertanto, non si poteva procedere ad **esecuzione forzata**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

È neutra ai fini Ace la riserva “negativa” per derivati di copertura

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

LE ALIQUOTE IVA IN EDILIZIA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In presenza di **strumenti derivati di copertura dei flussi finanziari attesi** che alla data di chiusura dell'esercizio presentano un **fair value negativo** i Principi contabili prevedono l'iscrizione nel patrimonio netto di una **riserva “negativa”** di corrispondente ammontare.

Si tratta di una posta contabile di **natura sostanzialmente figurativa**, come emerge dal disposto del n. 11-nis), comma 1, dell'[articolo 2426, cod. civ.](#), il quale prescrive che questa riserva **non rileva ai fini della riduzione del capitale sociale** per gli effetti di cui agli [articoli 2446 e 2447 cod. civ.](#), e laddove avesse valore positivo deve essere trattata come **non disponibile e neppure utilizzabile per la copertura di perdite**.

Come noto, questa riserva è destinata a scendere al **conto economico di periodo** – trasformandosi in componenti negativi di reddito, quando essa ha segno negativo – a mano a mano che si manifesteranno i relativi **flussi finanziari** rispetto ai quali il sottostante derivato si presta a **fungere da copertura**.

Perciò, ipotizzando il caso di una copertura su interessi, a mano a mano che gli oneri finanziari riferiti alla passività coperta matureranno e saranno iscritti al conto economico di periodo, anche la relativa riserva “negativa” di copertura sarà progressivamente scaricata impattando sulla **stessa voce di conto economico** su cui sono classificati i flussi finanziari coperti (interessi).

Se, però, sempre in presenza di una riserva “negativa”, la società a fine esercizio dovesse ritenere che tale importo od una sua parte **non fosse più recuperabile**, essa dovrebbe allora **imputare detto ammontare al conto economico** nella voce B.13; inoltre, qualora il **derivato cessasse** e non si prevedessero più flussi finanziari attesi, la corrispondente riserva dovrebbe essere **scaricata direttamente al conto economico** nella voce D).

Infine, solo qualora si prevedessero **ancora flussi finanziari attesi** dall'elemento coperto, allora **la riserva resterebbe iscritta** nel patrimonio netto in corrispondenza di questi ultimi.

La **complessa gestione dei derivati di copertura** di flussi finanziari attesi e della relativa riserva si riflette inevitabilmente anche sulle grandezze che assumono rilievo nel **calcolo dell'agevolazione Ace**.

Nella [risposta n. 284/2021](#) fornita ad un'istanza di interpello l'Agenzia delle Entrate conferma che la **riserva negativa per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi non assume rilevanza ai fini Ace** neppure rispetto al computo del **limite massimo** rappresentato dal **patrimonio netto** di cui all'[articolo 11 D.M. 03.08.2017](#).

La risposta appare coerente anche rispetto alla **speculare situazione** che si riscontra in presenza di un **valore positivo** della stessa riserva, la cui natura di **riserva indisponibile** e di contenuto **meramente valutativo, la esclude** – ex [articolo 5, comma 8, D.M. 03.08.2017](#) – dalla determinazione della **variazione in aumento del capitale proprio** rilevante ai fini Ace.

In altre parole, la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi costituisce **una posta patrimoniale neutra**, sia in positivo che negativo, sotto ogni profilo Ace.

La particolarità del caso affrontato nell'interpello, se vogliamo, era che l'originario derivato di copertura veniva **estinto e contestualmente** ne veniva **acceso uno nuovo in sostanziale continuità** rispetto alla funzione di copertura dei flussi finanziari attesi, in corrispondenza a sua volta di un **rifinanziamento del precedente indebitamento** del debito societario.

L'Amministrazione ha al riguardo dato atto che “*nel presupposto che il trattamento contabile (...) sia corretto e coerente con i principi contabili di riferimento*” – e la società istante era stata in ciò supportata da un parere professionale – ed anche “*nell'assunto che ci sia continuità nella passività oggetto di rinegoziazione*”, la conclusione della **irrilevanza della riserva negativa** in oggetto ai fini del computo del limite massimo del patrimonio netto rilevante ai fini Ace può essere confermata.

Per completezza, va ricordato che sempre ai fini Ace, la lett. a), comma 8, dell'[articolo 5 D.M. 03.08.2017](#) prescrive che **non assumono** rilevanza come **variazioni in aumento** della base Ace le **riserve formate con utili** “*derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati*”.

Si tratta in questo caso della iscrizione al *fair value* dei derivati di negoziazione che devono essere **neutralizzati ai fini Ace**.

Al riguardo, in occasione di un'istanza di **consulenza giuridica** all'Amministrazione Finanziaria presentata dall'ABI, con la **risposta alla Consulenza giuridica n. 956-55/2018** era stato chiarito che, nel presupposto che la riserva di utili in questione accolga, secondo una corretta contabilizzazione, gli **utili “netti”**, ossia la **differenza positiva** dei plusvalori da *fair value* rispetto ai minusvalori, riferiti all'**intero portafoglio di derivati non di copertura**, o di derivati da copertura di *fair value*, **ai fini Ace** si potrà fare riferimento al **valore netto** per determinare l'**irrilevanza** nella determinazione della **variazione in aumento Ace**.

LEGGERE PER CRESCERE

Come leggere di più: 5 trucchi utili

di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

Spesso mi viene posta questa domanda “**Come faccio a leggere di più?**” e quali siano i miei trucchi o le mie strategie. Rispondere solo “*Mi piace così tanto che non ho una strategia*” sarebbe istintivo, ma in effetti una **strategia** ce l’ho.

Prima fra tutte, quella di **non lasciare la lettura in fondo** alla mia *to-do list* della giornata perché così facendo non avrò mai tempo!

Insomma, ad inizio giornata so già esattamente in che momento mi prenderò il **tempo per leggere**. Per me è la sera, sul divano, dopo aver ricostruito il puzzle della cucina *post cena*.

La risposta alla domanda iniziale interessa sia chi vede nella lettura un passatempo e una passione. Qualcuno, infatti, ha la necessità di leggere per aggiornarsi dal punto di vista professionale mentre altri lo trovano un ottimo passatempo e hanno una lista infinita di titoli da leggere.

Se, invece, la passione per i libri non ti è ancora entrata sottopelle, spero che quest’articolo possa davvero tornarti utile. È, infatti, un’attività che ha molteplici **effetti benefici** non solo sul nostro bagaglio culturale ma anche sulla nostra salute.

Qui di seguito voglio condividere con te questi **5 trucchi utili** che io stessa utilizzo per leggere di più.

1. Crea la tua ***routine***
2. Porta il libro **sempre con te**
3. **Ascolta** audiolibri
4. Fai la **tessera alla biblioteca**
5. **Segui gruppi** di lettura e *book blogger*

Come creare una *routine*? Per prima cosa, scegli il momento migliore per leggere, per te. Si tratta del mattino o della sera? Nel mio articolo ti racconto pro e contro di ciascun momento. Se la parola *routine* ti fa pensare a un ulteriore obbligo da aggiungere alla tua giornata, sostituiscela tranquillamente con la parola “rituale”. Senti, sa già di *relax*!

Ovviamente dipende anche dal tipo di lettura che hai tra le mani. Io in questo momento sto leggendo un manuale per utilizzare meglio LinkedIn ma anche negli anni di scuola non mi dispiaceva studiare la sera.

A proposito del punto 2, invece, si apre il dibattito tra **portare con sé un libro**. Si, ma quale? O meglio, cartaceo o audiolibro? In questo articolo ho voluto fornirti anche qualche informazione sugli audiolibri e, soprattutto, un sacco di risorse da cui scaricare degli audiolibri. La bella notizia è che puoi farlo gratuitamente e senza dover ricorrere a strumenti non proprio legali o pirati. La cultura può essere, infatti, alla portata di chiunque se sappiamo dove attingere. Che siano le giuste fonti (ripeto, legali!) o che si tratti della biblioteca di zona. Non solo, quindi, un piacevole e utile passatempo che costruisce il nostro bagaglio culturale, ma che può essere gratuito.

Leggi il [mio articolo](#) per scoprire tutti i dettagli e mi farebbe davvero piacere sapere qui sotto nei commenti se conosci altri trucchi per leggere di più, condividendoli con tutti noi.

